ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (77)162

Vol. 1977/0069

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 162 def.

Bruxelles, li 11 maggio 1977.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alle commercializzazioni delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

R e l a z i o n e

Il Consiglio ha adottato nel 1966, 1968, 1969 e 1970 otto direttive che stabiliscono le condizioni genetiche e di qualità, d'imballaggio e di etichettatura sotto cui le sementi e materiali di moltiplicazione di specie agricole e orticole possono essere commercializzati nella Comunità.

Queste direttive sono state modificate più volte al fine di adeguarle alle necessità apparse in corso di applicazione.

La presente proposta vuole tener conto essenzialmente dei progressi fatti nel campo dei materiali di imballaggio, dei metodi di chiusura e delle modalità di etichettatura.

Essa permette inoltre che le sementi delle specie autogame in particolare, la cui generazione precedente non è stata oggetto di un'ispezione in campo, possono essere certificate quali sementi certificate a certe condizioni.

Essa assoggetta anche i tuberi-seme di patate agli stessi principi di prelievo dei campioni già fissati per le altre specie.

Essa prevede infine una procedura accelerata per

- la definizione del campo di applicazione delle diverse direttive per quanto riguarda le specie,
- la fissazione delle condizioni per delle classi comunitarie delle differenti categorie di tuberi-seme di patate,
- la proroga eventuale dei termini fissati per la scadenza delle equivalenze concesse su scala nazionale ad alcuni paesi terzi, per quanto riguarda l'ammissione di varietà di specie agricole o di ortaggi attenute al di fuori della Comunità.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che per i motivi esposti qui appresso è opportuno modificare le direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

Considerando che le disposizioni di tali direttive in materia di chiusura e di contrassegno degli imballaggi delle sementi e dei materiali di moltiplicazione attualmente applicabili non tengono conto dei progressi compiuti nel settore dei materiali d'imballaggio, dei metodi di chiusura e delle modalità di etichettatura; che è quindi necessario adattare le disposizioni in questione;

Considerando che è opportuno estendere, secondo una procedura accelerata, se necessario, la portata di talune direttive ad ulteriori specie o ad incroci interspecifici, ovvero adattare la nomenclatura delle specie;

Considerando che le sementi di cui è prevista la certificazione in quanto "sementi certificate" devono, in linea di principio, provenire da sementi di base; che, tuttavia, le summenzionate direttive consentono per talune specie, a titolo derogatorio, che talune sementi siano certificate quali "sementi certificate" qualora provengano da sementi di pre-base ufficialmente esaminate; considerando che per talune specie questa facoltà non è sufficiente; che è quindi opportuno estendere tale facoltà, purché siano fornite sufficienti garanzie;

Considerando che gli Stati membri possono suddividere le categorie di tuberi-seme di patate in classi che soddisfano a condizioni diverse; che è opportuno prevedere la possibilità di fissare, secondo una procedura accelerata, delle classi comunitarie e le condizioni di applicazione;

Considerando che è necessario stabilire che anche per i tuberi-seme di patata i campioni per l'esame dei tuberi ai fini della certificazione siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati,

.../...

Considerando che le direttive del Consiglio 70/457/CEE e 70/458/CEE prevedono che, dal 1° luglio 1977 l'equivalenza,degli esami ufficiali della varietà ed i controlli delle selezioni conservatrici delle varietà effettuati nei Paesi terzi non può più essere riconosciuta sul piano nazionale dagli Stati membri; considerando che la direttiva del Consiglio 70/458/CEE prevede che, dal 1° luglio 1977,l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi non può più essere riconosciuta sul piano nazionale dagli Stati membri; considerando tuttavia che i lavori concernenti la concessione comunitaria di queste equivalenze non potranno verosimilmente essere terminati in tutti i casi in cui delle equivalenze nazionali sono state concesse entro i termini suddetti; considerando infine che dovrebbe essere possibile decidere, secondo una procedura accelerata, in merito ad eventuali proroghe di tali termini, in determinati casi per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

.../...

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/331/CEE della Commissione, del 29 marzo 1976 (2), è modificata nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi CEE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta ufficiale prevista all'articolo 11, paragrafo 1 ovvero dell'imballaggio.

Il sistema di chiusura comporta l'incorporazione dell'etichetta ovvero/ l'apposizione di un sigillo ufficiale. Ciò non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura che non può essere riutilizzato.

I sistemi di chiusura ammessi,/ ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 21.

2. All'articolo 10, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola "ufficialmente" vanno aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale".

3. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE siano chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione del contrassegno o dell'imballaggio. I sistemi di chiusura ammessi,/ ovvero non ammessi, possono essere definiti secondo la procedura prevista
21. E' possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale."

.../...

(1) G.U. n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66
(2) G.U. n. L 83 del 30.3.1976, pag. 34

4. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di ultima / questa categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE,

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato III, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. E' autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 le indicazioni prescritte possono essere stampate sotto controllo ufficiale in modo indelebile sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta. Se l'etichetta è munita di un occhiello, deve essere sempre fissata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto dall'articolo 4 a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata nell'etichetta;

b) contengano una avvertenza ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni di cui all'allegato III, parte A, punti 3, 4, 5, 10 e 11 per l'etichetta stessa. L'avvertenza deve presentarsi in modo che non possa essere scambiata con l'etichetta di cui alla lettera a). Essa non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base, purché essi rechino la menzione: "Commercializzazione ammessa soltanto in ..... (Stato membro interessato)."

.../...

5. All'articolo 11 ter, dopo la parola "ufficialmente sono aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale".

6. All'articolo 14, paragrafo 1, primo trattino, le parole "ufficialmente contrassegnato e chiuso" sono sostituite con le seguenti parole: "contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale".

7. All'articolo 14, paragrafo 3 c), dopo il trattino "numero di riferimento della partita è aggiunta la seguente indicazione:

"- mese ed anno della chiusura:..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione ..... (mese ed anno)".

8. All'allegato III, parte A è aggiunto il seguente punto:

"3 bis.

- mese ed anno della chiusura ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione ..... (mese ed anno)".

9. All'allegato III, parte A è aggiunto il seguente punto:

"12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE, del 26 giugno 1975 (4), è modificata come segue:

1. All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"1 bis. Le modifiche da apportare all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera A sono adottate, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

.../...

(3) G.U. n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66
(2) G.U. n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6

1 ter. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, comma C a) e su richiesta del costitutore, la certificazione in quanto "sementi certificate" di sementi di specie autogame o apomittiche diverse da sementi ibride che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e provengono da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata, qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato non più tardi della stagione colturale delle sementi presentate alla certificazione, che le sementi di questa generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tale caso il costitutore dichiara, prima del prelievo, del campione la superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista dall'articolo 21."

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, purché le sementi di queste due ultime categorie non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi CEE B, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o dell'imballaggio. Il sistema di chiusura comporta l'incorporazione dell'etichetta sia l'apposizione di un sigillo ufficiale. Ciò non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura che non può essere riutilizzato.

I sistemi di chiusura ammessi non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 21."

3. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola "ufficialmente" sono aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale".

.../...

4. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE B siano chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione del contrassegno o dell'imballaggio. I sistemi di chiusura ammessi o non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 21.
E' possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale".

5. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste due ultime categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE B,

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali. E' autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 le indicazioni prescritte possono essere stampate sotto controllo ufficiale in modo indelebile sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta. Se l'etichetta è munita di un occhiello, essa deve essere sempre fissata mediante un sigillo ufficiale. Qualora, nel caso previsto dall'articolo 4, lettera a), le sementi di base o le sementi certificate non soddisfino ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata nell'etichetta;

.../...

b) contengano un'avvertenza ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A I, lettera a), punti 3, 4 e 5 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 4 e 5. L'avvertenza deve presentarsi in modo che non possa essere scambiata con l'etichetta di cui alla lettera a). Essa non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base purché rechino la menzione: "Commercializzazione ammessa soltanto in ..... (Stato membro interessato)".

6. All'articolo 10 ter, dopo "ufficialmente" sono aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale".

7. All'articolo 14, paragrafo 1, primo e secondo trattino, le parole "ufficialmente contrassegnato e chiuso" sono sostituite con le parole seguenti: "contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale".

8. All'articolo 14, paragrafo 3 c) dopo il trattino "numero di riferimento della partita" è aggiunta la seguente indicazione:

"- mese ed anno della chiusura ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campione per la decisione relativa alla certificazione: ..... (mese ed anno)".

9. All'allegato IV, parte A, lettera a) è aggiunto il seguente punto:
"3 bis

- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione: ..... (mese ed anno)".

.../...

10. All'allegato IV, parte A, lettera b) è aggiunto il seguente punto:

"4 bis

- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla approvazione quale semente commerciale ..... (mese ed anno)".

11. All'allegato IV, parte A, lettera c) è aggiunto il seguente punto:

"3 bis

- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione o alla approvazione quale semente commerciale delle componenti del miscuglio: ..... (mese ed anno)".

12. All'allegato IV, parte A, lettera a) è aggiunto il seguente punto:

"12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

13. All'allegato IV, parte A, lettera b) è aggiunto il seguente punto:

"9. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

14. All'allegato IV, parte A lettera c) è aggiunto il seguente punto:

"7. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

Articolo 3

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (A), è modificata come segue:

1. All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"1 bis. Le modifiche da apportare all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera A sono adottate, in funzione dell'evoluzione

.../...

delle conoscenze scientifiche o tecniche, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

1 ter. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, comma F a) o G a) e su richiesta del costitutore, la certificazione in quanto "sementi certificate di prima riproduzione" o "sementi certificati di seconda riproduzione" di sementi di specie autogame diverse da sementi ibride, che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e provengono da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata, qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato non più tardi della stagione colturale delle sementi presentate alla certificazione, che le sementi di questa generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine alla identità e alla / purezza varietale. In tal caso il costitutore dichiara, prima del prelievo del campione, la superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista dall'articolo 21."

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o dell'imballaggio. Il sistema di chiusura comporta l'incorporazione dell'etichetta / ovvero l'apposizione di un sigillo ufficiale. Ciò non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura che non è possibile riutilizzare.

I sistemi di chiusura ammessi o non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 21.

.../...

(5) G.U. n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2809/66

3. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola "ufficialmente" sono aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale".

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo:

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e per le sementi certificate della prima riproduzione e rosso per le sementi certificate della seconda riproduzione. E' autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura dell'articolo 21 le indicazioni prescritte possono essere stampate sotto controllo ufficiale in modo indelebile sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta. Se l'etichetta è munita di un occhiello, deve essere sempre fissata mediante un sigillo ufficiale. Qualora, nei casi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 a) e paragrafo 2, le sementi di base o le sementi di granoturco non soddisfino ai requisiti fissati nell'allegato II circa la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata nell'etichetta;

b) contengano un'avvertenza ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A a), punti 3, 4 e 5. L'avvertenza deve presentarsi in modo che non possa essere scambiata con l'etichetta di cui alla lettera a). Essa non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi, purché questi rechino la menzione: "Commercializzazione ammessa soltanto in ..... (Stato membro interessato)"."

.../...

5. All'articolo 14, paragrafo 1, le parole "uffcialmente contrassegnato e chiuso" sono sostitituite con le parole: "contrassegnato e chiuso sotto controllo ufficiale".

6. All'articolo 14, paragrafo 3 c) dopo il trattino "numero di riferimento della partita è aggiunta la seguente indicazione:

"- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo di campioni per la decisione relativa alla certificazione: ..... (mese ed anno)".

7. Allegato IV, parte A, lettera a) è aggiunto il seguente punto:

"3 bis

- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo di campioni per la decisione relativa alla certificazione: ..... (mese ed anno)".

8. All'allegato IV, parte A, lettera b) è aggiunto il seguente punto:

"3 bis

- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo di campione per la decisione relativa alla certificazione delle componenti del miscuglio ..... (mese ed anno)".

9. All'allagato IV, parte A, lettera a) è aggiunto il seguente punto:

"10. In caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

10. All'allegato IV, parte A, lettera b) è aggiunto il seguente punto:

"7. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

Articolo 4

La direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (6), modificata da ultimo dal-

.../...

(6) G.U. n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66

la direttiva 76/307/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976 (7), è modificata come segue:

1. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. All'interno delle categorie previste dall'articolo 2, possono essere determinate, secondo la procedura prevista dall'articolo 19, delle classi comunitarie, le condizioni alle quali esse devono essere conformi e le condizioni di applicazione di queste classi per la certificazione".

2. E' aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati".

3. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che l'apertura degli imballaggi comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, dell'imballaggio o del recipiente. Il sistema di chiusura comporta l'incorporazione dell'etichetta ovvero l'apposizione di un sigillo ufficiale.

I sistemi di chiusura ammassi ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 19.

4. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola "ufficialmente" sono aggiunte le parole o "sotto controllo ufficiale".

.../...

(7) G.U. n. L 72 del 18.3.1976, pag. 16

5. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificate:

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato III e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base e azzurro per i tuberi-seme certificati. E' autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura dell'articolo 19 le indicazioni prescritte possono essere stampate sotto controllo ufficiale in modo indelebile sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta. Se l'etichetta è munita di un occhiello, deve essere sempre fissata mediante un sigillo ufficiale.

b) contengano un'avvertenza ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato III, parte A, punti 3, 4 e 6. L'avvertenza deve presentarsi in modo che non possa essere scambiata con l'etichetta di cui alla lettera a). Essa non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi purché essi rechino la menzione: "Commercializzazione ammessa soltanto in ..... (Stato membro interessato)".

6. All'articolo 13, paragrafo 1 le parole "ufficialmente contrassegnato e chiuso" sono sostituite con le parole seguenti: "contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale".

7. All'articolo 14, paragrafo 4 c), dopo il trattino "numero di riferimento del lotto" è aggiunta la seguente indicazione:

"- mese ed anno della chiusura".

8. All'allegato III, parte A, è aggiunto il seguente punto:

"3 bis. Mese ed anno della chiusura".

9. All'allegato III, parte A, il punto 9 è soppresso.

.../...

Articolo 5

La direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (8), modificata da ultimo dalla direttiva 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974 (9), è modificata come segue :

1. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

"Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o dell'imballaggio. Gli imballaggi sono piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, apposto dal responsabile dell'apposizione delle etichette. I sistemi di chiusura ammesse ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 17. E' possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

2. All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo :

"1 bis Tuttavia gli Stati membri possono ammettere che non più di 10 imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o non più di 5 imballaggi o mazzi di barbatelle franche aventi le stesse caratteristiche siano contrassegnati con una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante questo legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura".

Articolo 6

La direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (10), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (4), è modificata come segue :

.../...

(8) G.U. n. L 93 del 17. 4.1968, pag. 15
(9) G.U. n. L 352 del 28.12.1974, pag. 43
(10) G.U. n. L 169 DEL 10. 7.1969, pag. 3

1. All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi :

"bis. Le modifiche da apportare all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera A sono adottate, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, secondo la procedura di cui all'articolo 20.

1 ter. Secondo la procedura prevista dall'articolo 20, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, comma D a) o E a) e su richiesta del costitutore, la certificazione in quanto "sementi certificate di prima riproduzione" o "sementi certificate di seconda riproduzione" di sementi di specie autogame diverse da sementi ibride che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e che provengono da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata, qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato non più tardi della stagione colturale delle sementi presentate alla certificazione, che le sementi di questa generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tal caso il costitutore dichiara, prima del prelievo del campione, la superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta ufficiale prevista all'articolo 10, paragrafo 1 ovvero dell'imballaggio.

Il sistema di chiusura comporta l'incorporazione dell'etichetta ovvero l'apposizione di un sigillo ufficiale. Ciò non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura che non può essere riutilizzato. I sistemi di chiusura ammessi ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 20".

.../...

3. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola "ufficialmente" sono aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale".

4. Il testo dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali:

a) siano muniti, all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione successiva alle sementi di base e rosso per le sementi certificate delle riproduzioni successive alle sementi e bruno per le sementi commerciali. E' autorizzato l'uso di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 20 le indicazioni prescritte possono essere stampate sotto controllo ufficiale in modo indelebile sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta. Se l'etichetta è munita di un occhiello, deve essere sempre fissata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto dall'articolo 4 a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II circa la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata nell'etichetta ;

b) contengano un'avvertenza ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 4, 5 e 6 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 5 e 6. L'avvertenza deve presentarsi in modo da non poter essere scambiata con l'etichetta di cui alla lettera a). Essa non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

.../...

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi, purché essi rechino la menzione "Commercializzazione ammessa soltanto in ..... (Stato membro interessato)"."

5. All'articolo 13, paragrafo 1 le parole "ufficialmente contrassegnato e chiuso" sono sostituite dalle parole seguenti: "Contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale".

6. All'articolo 13, paragrafo 3 c) dopo il trattino "numero di riferiemnto della partita" è aggiunta la seguente indicazione:

"- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione: ..... (mese ed anno)".

7. All'allegato IV, parte A, lettera a) il testo del punto 3 è sostituito col seguente:

"- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificiazione: ..... (mese ed anno)".

8. All'allegato IV, parte A, lettera b) il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"- mese ed anno della chiusura: ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di cauzioni per la decisione relativa all'approvazione quale semente commerciale: ..... (mese ed anno)".

9. All'allegato IV, parte A, lettera a) è aggiunto il seguente punto:

"11. In caso di rianalisi, per lo meno delle facoltà germinativa, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

10. All'allegato IV, parte A, lettera b) è aggiunto il seguente punto:

"10. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione "Rianalizzata: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

.../...

Articolo 7

La direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (11), modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973 (12), è modificata come segue :

I seguenti termini, sono aggiunti all'articolo 21, paragrafo 2 :

"Secondo la procedura di cui all'articolo 23 questo periodo può essere prolungato per quanto riguarda taluni Paesi terzi se le informazioni disponibili non permettono ancora una costatazione conformemente al paragrafo 1."

Articolo 8

La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (13), modificata da ultimo dalla direttiva 76/307/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (7), è modificata come segue :

1. All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi :

"1. bis. Le modifiche da apportare all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera A sono adottate, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, secondo la procedura di cui all'articolo 40.

1. ter. Secondo la procedura prevista dall'articolo 40, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, comma C a) e su richiesta del costitutore, la certificazione in quanto "sementi certificate" di sementi di specie autogame diverse da sementi ibride che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e provengono da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata, qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato non più tardi della stagione culturale delle sementi presentate alla certificazione, che le sementi di questa generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tale caso il costitutore dichiara, prima del prelievo del campione, la

.../...

(11) G.U. n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1
(12) G.U. n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79
(13) G.U. n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7

superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista all'articolo 40."

2. Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 26, paragrafo 1 ovvero dell'imballaggio.

Il sistema di chiusura comporta sia l'incorporazione dell'etichetta ovvero l'apposizione di un sigillo ufficiale. Ciò non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura che non può essere riutilizzato. I sistemi di chiusura ammessi ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 40".

3. All'articolo 25, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola "ufficialmente" sono aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale."

4. Il testo dell'articolo 25, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

"3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di "sementi certificate" siano chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta prevista dall'articolo 26, paragrafo 3 o dell'imballaggio. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere provvisti di un piombo o di un sistema di sigillatura equivalente, apposto dal responsabile dell'apposizione delle etichette. I sistemi di chiusura ammessi ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 40. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria "sementi certificate" è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale."

.../...

Articolo 7

La direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (11), modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973 (12), è modificata come segue :

I seguenti termini, sono aggiunti all'articolo 21, paragrafo 2 :

"Secondo la procedura di cui all'articolo 23 questo periodo può essere prolungato per quanto riguarda taluni Paesi terzi se le informazioni disponibili non permettono ancora una costatazione conformemente al paragrafo 1."

Articolo 8

La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (13), modificata da ultimo dalla direttiva 76/307/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (7), è modificata come segue :

1. All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi :

"1. bis. Le modifiche da apportare all'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera A sono adottate, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, secondo la procedura di cui all'articolo 40.

1. ter. Secondo la procedura prevista dall'articolo 40, gli Stati membri possono essere autorizzati a consentire, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, comma C a) e su richiesta del costitutore, la certificazione in quanto "sementi certificate" di sementi di specie autogame diverse da sementi ibride che sono state presentate alla certificazione quali sementi di base e provengono da sementi di una generazione precedente alle sementi di base, che non è stata ufficialmente esaminata, qualora si sia constatato, in un controllo ufficiale a posteriori in base a campioni prelevati ufficialmente e realizzato non più tardi della stagione culturale delle sementi presentate alla certificazione, che le sementi di questa generazione precedente soddisfacevano ai requisiti fissati per le sementi di base in ordine all'identità e alla purezza varietale. In tale caso il costitutore dichiara, prima del prelievo del campione, la

.../...

(11) G.U. n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1
(12) G.U. n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79
(13) G.U. n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7

superficie totale di produzione delle sementi della generazione precedente. Queste condizioni possono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche secondo la procedura prevista all'articolo 40."

2. Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 26, paragrafo 1 ovvero dell'imballaggio.

Il sistema di chiusura comporta sia l'incorporazione dell'etichetta ovvero l'apposizione di un sigillo ufficiale. Ciò non è indispensabile nel caso di un sistema di chiusura che non può essere riutilizzato. I sistemi di chiusura ammessi ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 40".

3. All'articolo 25, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola "ufficialmente" sono aggiunte le parole "o sotto controllo ufficiale."

4. Il testo dell'articolo 25, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

"3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di "sementi certificate" siano chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura o tracce di manipolazione dell'etichetta prevista dall'articolo 26, paragrafo 3 o dell'imballaggio. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere provvisti di un piombo o di un sistema di sigillatura equivalente, apposto dal responsabile dell'apposizione delle etichette. I sistemi di chiusura ammessi ovvero non ammessi possono essere definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 40. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria "sementi certificate" è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale."

.../...

5. All'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base".

6. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, purché le sementi di quest'ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi,

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A e redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. E' autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 40 le indicazioni prescritte possono essere stampate sotto controllo ufficale in modo indelebile sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta. Se l'etichetta è munita di un occhiello, deve essere sempre fissata mediante un sigillo ufficiale. Qualora, nel caso previsto all'articolo 21, le sementi di base non soddisfino ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata nell'etichetta;

b) contengano un'avvertenza ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato IV, parte A lettera a), punti 4, 5, 6 e 7. L'avvertenza deve presentarsi in modo da non poter essere scambiata con l'etichetta di cui alla lettera a). Essa non è indispensabile quando tali indicazioni sotto apposte in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile. L'etichetta non è necessaria per gli imballaggi trasparenti, quando l'attestato ufficiale riproduce le indicazioni di cui all'allegato IV, parte A, lettera a) ed è leggibile attraverso l'imballaggio".

.../...

7. All'articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo :

"1 bis. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base, purché rechino la menzione :

"Commercializzazione ammessa soltanto in ..... (Stato membro interessato)"."

8. All'articolo 30, paragrafo 1 le parole "ufficialmente contrassegnato e chiuso" sono sostituite dalle seguenti parole : "contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale."

9. All'articolo 30, paragrafo 3 c), dopo il trattino "numero di riferimento della partita è aggiunta la seguente indicazione :

"- mese ed anno della chiusura : ..... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione : ..... (mese ed anno)."

10. All'articolo 32, paragrafo 2 sono aggiunti i seguenti termini.

"Secondo la procedura di cui all'articolo 40 questo periodo può essere prolungato per quanto riguarda taluni Paesi terzi nella misura in cui le informazioni disponibili non permettono ancora una costatazione conformemente al paragrafo 1."

11. Il testo dell'allegato IV, parte A, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

"1. Normativa CEE
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
3.- mese ed anno della chiusura : .... (mese ed anno), o
- mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione : ..... (mese ed anno).
4. Numero di riferimento del lotto
5. Specie
6. Varietà
7. Categoria
8. Paese di produzione
9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri
10. In caso di indicazione del peso o di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo nonché il rapporto supplementare approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale

.../...

11. In un caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione "Rianalizzato: ..... (mese ed anno)" può essere menzionata".

12. Il testo dell'allegato IV, parte B, lettera a) è sostituito dal seguente:

"1. Normativa CEE
2. Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio di identificazione
3. Anno o campagna (1° luglio - 30 giugno) della chiusura o dell'ultimo esame della facoltà germinativa. Questa informazione può essere fornita in forma codificata qualora il codice sia notificato, prima della sua utilizzazione, al servizio di certificazione.
4. Specie
5. Varietà
6. Categoria: per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalle lettere "C" o "Z" e le sementi standard dalle lettere "St".
7. Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione delle etichette
   - per le sementi standard
8. Numero di riferimento che consente di identificare un lotto certificato - per le sementi certificate
9. Peso netto o lordo dichiarato di semi puri, ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g
10. In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'addittivo nonché il rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

Articolo 9

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

- alle disposizioni dell'articolo 1, punto 4, dell'articolo 2, punto 5, dell'articolo 3, punto 4, dell'articolo 4, punto 5, dell'articolo 6, punto 4 e dell'articolo 8, punti 6 e 12, il 1° luglio 1977 al più tardi;
- alle altre disposizioni della presente direttiva il 1° luglio 1978 al più tardi.

.../...

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente